

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 "VICENZA"

DELIBERAZIONE

n. 663

del 29/11/2010

O G G E T T O

Approvazione Convenzioni tra ULSS n. 6 "Vicenza" e Consorzio Prisma, Cooperativa Sociale Orion, Cooperativa Sociale Easy, Nova Cooperativa Sociale, APE Cooperativa Sociale, per la gestione di servizi di orientamento e formazione al lavoro a favore di persone svantaggiate.

Proponente: Coordinamento dei Direttori di Distretto SS.
Anno Proposta: 2010
Numero Proposta: 716

Il Responsabile del "Coordinamento dei Direttori di Distretto", d'intesa con i Direttori del "Dipartimento per le Dipendenze", del "Dipartimento per la Salute Mentale" e sentiti il Responsabile dell'Unità Amministrativa Sovradistrettuale" e il Responsabile del "Servizio Integrazione Lavorativa", riferisce:

"Nell'ambito dei servizi d'integrazione lavorativa a favore di persone con disabilità e/o svantaggiate, questa Azienda ULSS, attraverso il Servizio di Integrazione Lavorativa e in raccordo con i Distretti socio-sanitari, il Dipartimento per le Dipendenze e il Dipartimento di Salute Mentale, promuove azioni e interventi volti a favorire la formazione e l'orientamento al mondo del lavoro delle persone colpite da minorazioni fisiche o psichiche e/o in situazione di svantaggio sociale, in collaborazione con altre realtà istituzionali, economiche e del privato sociale presenti sul territorio.

In tale contesto, le Cooperative sociali del territorio vicentino collaborano da oltre vent'anni in modo proficuo e positivo con quest'Azienda ULSS, con particolare riguardo alla realizzazione di progetti di orientamento e formazione lavorativa. Tale attività ha permesso la realizzazione di un buon numero di progetti d'integrazione lavorativa (n. 82 nell'anno 2009 e n. 66 fino al 30 settembre 2010) nelle cooperative di tipo B con ricadute positive ai fini della successiva integrazione nel mondo del lavoro di persone con disabilità e/o in situazione di svantaggio sociale. Parte di queste persone sono state assunte presso le Cooperative stesse e in parte avviate in Aziende soggette all'obbligo ai sensi Legge n. 68/1999 "Diritto al lavoro dei disabili", in collaborazione con i Servizi per l'Impiego della Provincia di Vicenza e con le Aziende del territorio.

Al fine di regolamentare gli inserimenti presso le Cooperative sociali, garantire trasparenza e uniformità e consentire il coinvolgimento di tutte le Cooperative del territorio vicentino è stato definito e recepito con Delibera n. 1 del 5 gennaio 2010, apposito "Regolamento per l'accesso agli interventi di orientamento e formazione al lavoro (area sociale) e di riabilitazione e supporto socio-riabilitativo (area socio-sanitaria) presso le cooperative sociali di tipo B".

Nel corso del primo trimestre 2010 è stata, inoltre, effettuata un'attività di confronto con le Cooperative sociali di tipo "B" del territorio finalizzata all'individuazione delle fasce d'intervento per i progetti di inserimento lavorativo; il documento che ne è scaturito è stato sottoscritto da Confcooperative - Federsolidarietà Vicenza e dal Consorzio Prisma, e quindi approvato con Delibera n. 223 del 30 aprile 2010.

Al fine di completare il percorso di concertazione e di condivisione avviato e individuare le caratteristiche e il contenuto del servizio di orientamento e formazione al lavoro a favore di persone svantaggiate che viene richiesto al mondo della cooperazione, è stato, quindi, definito apposito Accordo tra l'Azienda ULSS 6 "Vicenza" e le Cooperative Sociali del territorio vicentino.

Il giorno 29 settembre 2010 il Coordinamento dei Direttori di Distretto ha convocato ufficialmente le Cooperative del territorio per la presentazione e condivisione di detto Accordo; nella stessa data il documento è stato approvato e sottoscritto da Confcooperative - Federsolidarietà Vicenza in rappresentanza della cooperazione vicentina e dal Consorzio Prisma in rappresentanza delle Cooperative aderenti.

Tale Accordo, formalmente recepito da quest'Azienda ULSS con deliberazione n. 548 del 18/10/2010, definisce le condizioni generali e le modalità di gestione ed erogazione del servizio di orientamento/formazione al lavoro e di mantenimento del posto di lavoro a favore di persone svantaggiate e prevede la possibilità di stipulare specifiche convenzioni tra ULSS e Cooperative aderenti per l'affidamento e la gestione del servizio.



Alla luce di ciò è stata, pertanto, valutata l'opportunità di stipulare le suddette convenzioni con i soggetti che hanno aderito all'Accordo citato e che si sono resi disponibili a garantire il servizio in oggetto alle condizioni definite dall'Accordo stesso.

In particolare, le convenzioni, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono le seguenti:

1. Convenzione tra l'ULSS 6 "Vicenza" e il Consorzio Prisma di Costabissara in rappresentanza delle cooperative aderenti che allo scopo l'hanno espressamente delegato
2. Convenzione tra l'ULSS 6 "Vicenza" e la Cooperativa Sociale Orion di Vicenza
3. Convenzione tra l'ULSS 6 "Vicenza" e la Cooperativa Sociale Easy di Vicenza
4. Convenzione tra l'ULSS 6 "Vicenza" e la Cooperativa Sociale Nova di Vicenza
5. Convenzione tra l'ULSS 6 "Vicenza" e la Cooperativa Sociale APE di Pojana Maggiore (VI)

Tutte le suddette convenzioni, redatte secondo lo schema previsto dalla DGR 4189/2007, definiscono le modalità di svolgimento della prestazione, gli obblighi e gli impegni delle parti, l'ammontare del corrispettivo dovuto per il servizio reso, corrispettivo già individuato nel documento di cui alla Deliberazione n. 223 del 30 aprile 2010 e ritenuto congruo in considerazione degli standard di personale impiegati e della tipologia di servizio richiesto.

L'attività oggetto delle convenzioni è rivolta a persone in situazione di svantaggio sociale, così come declinato nella D.G.R.V. n. 1138/2008 "Linee guida per il funzionamento del Servizio Integrazione Lavorativa delle Aziende U.U.L.L.S.S.S.S. del Veneto", in ragione dell'opportunità di un periodo di affiancamento e sostegno, che sarà curata dal c.d. *tutor aziendale* che allo scopo dedicherà parte del suo *tempo/lavoro*, durante lo svolgimento di un progetto volto al recupero graduale delle autonomie personali, sociali e lavorative in vista di un eventuale futura inclusione lavorativa nelle imprese del territorio. E' altresì richiesta un'attività di confronto e raccordo con gli operatori di riferimento ULSS ai fini del monitoraggio dei singoli percorsi.

Altresì con il Consorzio Prisma si conviene che quest'organismo effettuerà un'attività di raccordo con le cooperative aderenti ai fini:

- dell'individuazione della cooperativa compatibile e adeguata allo svolgimento del progetto proposto dall'ULSS,

- dell'espletamento degli aspetti amministrativi e gli obblighi di legge inerenti i singoli progetti,

A garanzia della fluidità e linearità nello svolgimento delle attività sopra descritte il Consorzio individua il c.d. *tutor consortile* per ciascun progetto proposto.

Allo stato attuale sono in corso e gestiti presso le Cooperative sociali di tipo B complessivamente n. 24 di progetti di mantenimento al posto di lavoro e n. 16 progetti di orientamento e formazione. Di questi ultimi 12 sono gestiti presso le Cooperative aderenti al Consorzio Prisma, 1 presso la Cooperativa sociale Easy, 1 presso la Cooperativa sociale Nova, 1 presso la Cooperativa sociale APE, 1 presso la Cooperativa Orion.

Il costo previsto per il servizio in oggetto nel periodo 1 ottobre 2010 – 31 dicembre 2010, tenuto conto degli inserimenti in essere indicati e di quelli previsti, risulta essere per il periodo 1 ottobre 2010 – 31 dicembre 2010, il seguente:

- € 13.230,00 compresa Iva 4%, a carico del Bilancio Sociale Anno 2010 per le persone con disabilità inserite da parte del SIL (n. 10 utenti previsti);
- € 21.000,00 compresa Iva 4%, a carico del Bilancio Sanitario Anno 2010 per gli utenti inseriti da parte del Dipartimento per le Dipendenze (n. 19 utenti previsti);



- € 28.266,67 compresa Iva 4% (di cui € 16.960,00 a carico del Bilancio Sanitario Anno 2010 ed € 11.306,67 a carico del Bilancio Sociale) per gli utenti inseriti da parte del Dipartimento Salute Mentale (n. 30 utenti previsti).

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, sulla base di quanto in premessa indicato, le allegate convenzioni tra l'Azienda ULSS 6 "Vicenza" e rispettivamente, il Consorzio Prisma di Costabissara, la Cooperativa Orion, la Cooperativa Easy, la Cooperativa Novavita e la Cooperativa Sociale APE, per la gestione di servizi di orientamento e formazione al lavoro a favore di persone svantaggiate, convenzioni allegate al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che dette convenzioni hanno validità a far data dal primo ottobre 2010 e scadono il 31 dicembre 2012;
3. di stabilire altresì che il costo del servizio oggetto del presente provvedimento risulta essere, per il periodo 1 ottobre 2010 – 31 dicembre 2010, il seguente:
 - € 13.230,00 compresa Iva 4%, a carico del Bilancio Sociale Anno 2010 per le persone con disabilità inserite da parte del SIL (n. 10 utenti previsti);
 - € 21.000,00 compresa Iva 4%, a carico del Bilancio Sanitario Anno 2010 per gli utenti inseriti da parte del Dipartimento per le Dipendenze (n. 19 utenti previsti);
 - € 28.266,67 compresa Iva 4% (di cui € 16.960,00 a carico del Bilancio Sanitario Anno 2010 ed € 11.306,67 a carico del Bilancio Sociale 2010) per gli utenti inseriti da parte del Dipartimento Salute Mentale (n. 30 utenti previsti).
4. di incaricare il Servizio Integrazione Lavorativa, in collaborazione con la Unità Operativa Amministrativa Sovradistrettuale e in raccordo con il Dipartimento per la Salute Mentale, il Dipartimento per le Dipendenze e i Distretti socio-sanitari, di provvedere agli adempimenti conseguenti.



Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(Dr.ssa Caterina Dalla Zuanna)

Il Direttore Sanitario
(Dr. Eugenio Fantuz)

Il Direttore dei Servizi Sociali
(Dr. Paolo Fortuna)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio Alessandri)

Il presente atto, eseguibile dalla data di adozione:

- ~~è~~ non è soggetto a controllo
- ~~è~~ non è proposto per la pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo dell'Azienda per 15 giorni consecutivi da oggi

L'atto è inviato alla Giunta Regionale del Veneto in data _____ con prot. n. _____

Copia del presente atto viene inviata in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE SEZIONE PROTOCOLLAZIONE
GENERALE ARCHIVIAZIONE E GESTIONE ATTI

Vicenza, 10 DIC. 2010

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE SEZIONE PROTOCOLLAZIONE
GENERALE ARCHIVIAZIONE E GESTIONE ATTI

Vicenza, _____

CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO AL CONSORZIO PRISMA DELLA GESTIONE DI SERVIZI DI
ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E MANTENIMENTO AL LAVORO
A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE

ALLEGATO

alla DELIBERA n° 663 del 9 NOV 2010

TRA LE PARTI

Affidante: ULSS n. 6 “Vicenza” (di seguito denominata ULSS), con sede in Viale Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza, Codice Fiscale/Partita IVA: 02441500242, nella persona del Direttore Generale dott. Antonio Alessandri, nato a Dolo (VE) il 20 febbraio 1947, nato a Dolo e residente in via Monte Grappa, 5 - Padova

E

Affidatario: CONSORZIO PRISMA, Soc. Coop. Sociale Consortile (di seguito denominato Consorzio), con sede in Via S.S. Pasubio, 146 - Vicenza- Partita IVA 02422720249 nella persona del Consigliere di Amministrazione delegato dott. Daniele Grimaldi nato a Milano il 09/04/1960 e residente in via Aeroporti 101 a Caldogno (VI)

PREMESSO

- che con delibera n. 548 del 18.10.2010 è stato recepito l’Accordo sottoscritto dall’Azienda ULSS n. 6 Vicenza e dalle Cooperative sociali del territorio vicentino per la realizzazione e la gestione di progetti di orientamento, formazione e mantenimento al lavoro a favore di persone in situazione di svantaggio sociale;
- che il Consorzio Prisma ha aderito, in rappresentanza delle Cooperative sociali consorziate, all’Accordo sopra citato;
- che con l’affidamento al Consorzio Prisma dell’attività oggetto della presente convenzione l’ULSS si pone i seguenti obiettivi: 1) favorire l’apprendimento di abilità complessive (relazionali, comportamentali, autonomie) che agevolino l’inclusione sociale in contesto lavorativo di persone svantaggiate, 2) prevenire eventuali ricadute o aggravamenti della situazione clinica;
- che il Consorzio Prisma è costituito a norma delle leggi vigenti ed è iscritto all’Albo regionale delle Cooperative sociali, così come previsto dalla Legge Regionale 23/2006;
- che l’ULSS ha individuato l’idonea procedura per l’affidamento del servizio tra quelle previste dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 4189 del 2007, nel rispetto dei dettami di cui agli articoli 10, 12, 14 e 15 della legge della Regione Veneto n. 23/2006;
- che come precisato da tale DGRV la scelta di gestione del servizio mediante convenzione diretta avviene in conformità delle disposizioni di cui: artt. 117 e 118 della Costituzione, L. 381/91, L. 328/2000 e DPCM 30 marzo 2001, D.Lgs. 163/2006, L.R. 5/1996, L.R. 23/2006 e trova concretizzazione in rilevate esigenze di natura sociale, tecnico-organizzativa ed economiche da parte della pubblica amministrazione

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Attività e oggetto della convenzione

L'ULSS n. 6 "Vicenza" affida al Consorzio Prisma la realizzazione e la gestione di servizi di orientamento e formazione al lavoro a favore di persone svantaggiate, verso pagamento del corrispettivo concordato con la stessa e determinato dall'articolo 11 della presente convenzione;

Il Consorzio Prisma si impegna a garantire il servizio con le caratteristiche e alle condizioni indicate nell'Accordo citato in premessa e previste dalla presente convenzione.

Articolo 2

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dal 1 ottobre 2010 al 31 dicembre 2012.

Articolo 3

Modalità di svolgimento della prestazione

Il Consorzio Prisma s'impegna a svolgere e gestire il servizio oggetto della presente convenzione con le modalità indicate nell'Accordo citato in premessa.

In particolare, il Consorzio s'impegna a realizzare, all'interno delle Cooperative sociali consorziate, il servizio di affiancamento (tutoraggio) del soggetto durante il percorso d'integrazione lavorativa, da parte di un educatore professionale o un operatore con specifica esperienza in ambito "formazione lavoro".

Il Consorzio s'impegna a privilegiare l'inserimento nelle cooperative sociali aderenti di persone svantaggiate residenti nel territorio di Ulss 6.

Il Consorzio garantisce, inoltre, le attività amministrative e di gestione, comprese le coperture assicurative, relative a progetti di orientamento e formazione al lavoro; assicura il necessario raccordo con le cooperative aderenti e l'individuazione della cooperativa più adatta all'inserimento lavorativo.

Articolo 4

Requisiti delle Cooperative e di professionalità del personale impiegato

Il Consorzio Prisma dichiara che le Cooperative impegnate nell'attività oggetto della presente convenzione sono iscritte all'Albo regionale delle Cooperative sociali e presentano, inoltre, i criteri prescritti dall'art. 12 della Legge Regione Veneto n. 23/2006.

Il Consorzio dichiara inoltre la sussistenza, in capo al personale che verrà impiegato nella fornitura dell'attività affidata a mezzo della presente convenzione, dei requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento della prestazione stessa.

Articolo 5

Caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività e relativi obblighi

Il Consorzio Prisma nomina un responsabile tecnico dell'attività scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione che è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento del contratto secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione.

Articolo 6

Standards tecnici e norme di sicurezza

La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

Il Consorzio e le Cooperative iscritte devono osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Le Cooperative iscritte adottano altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Articolo 7

Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro

Il Consorzio Prisma si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento.

Articolo 8

Obbligo di assicurazione del personale

Il Consorzio Prisma deve essere assicurato agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei lavoratori e dei terzi, ivi compresi eventuali volontari.

Articolo 9

Obblighi in capo al Consorzio

Il Consorzio Prisma si obbliga a:

- osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
- attivare e curare i necessari adempimenti di legge previsti in materia assicurativa, di lavoro e tirocini di formazione relativamente i percorsi lavorativi inseriti su proposta del SIL;
- trasmettere al SIL e all'interessato copia della convenzione e progetto sottoscritto ai sensi D.M. 142/1998 in materia di tirocini di orientamento e formazione al lavoro, ovvero comunicazione dell'avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro.

Articolo 10

Modalità di raccordo con gli uffici competenti

L'Azienda ULSS n.6 "Vicenza" individua quale referente della presente convenzione il Responsabile del Coordinamento dei Direttori di Distretto per il tramite del Responsabile del Servizio Integrazione Lavorativa dell'ULSS che si rapporterà con il Responsabile tecnico dell'attività di cui all'art. 5 ai fini del monitoraggio e della buona applicazione della convenzione stessa.

Articolo 11

Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto al Consorzio Prisma, che è soggetto a rivalutazione annuale ISTAT – indice FOI, è determinato in:

- euro 500,00 mensili + IVA per i progetti di osservazione e orientamento

- euro 424,20 mensili + IVA per i progetti di formazione al lavoro
- euro 360,00 mensili + IVA per i progetti di mantenimento al posto di lavoro (da verificare dopo l'incontro del 7 ottobre).
- euro 210 (1 settimana) e euro 380 (2 settimane) per i progetti di "orientamento/osservazione breve"

Nel caso d'inizio o termine dell'esperienza nel corso del mese, il corrispettivo sarà rapportato alla frazione di mese espressa in trentesimi; la tariffa mensile è ridotta del 50% in caso di frequenza inferiore a 15 ore settimanali.

Con il termine "**sospensione**" si fa riferimento a eventuali periodi d'assenza degli utenti per problemi di vario tipo. La sospensione prevede la conservazione del posto e l'erogazione del relativo contributo, previo accordo tra il SIL e il Consorzio PRISMA, fino ad un massimo di 30 giorni.

In caso di sospensione, è fatto obbligo per la Cooperativa e/o il Consorzio PRISMA d'avvisare il tutor SIL entro 5 giorni da verificarsi dell'evento.

Con il termine "**cessazione**" s'intende la conclusione del progetto attuata per volontà espressa dell'interessato, o chi per esso, dal Servizio proponente o dal Consorzio.

La data di cessazione è comunicata per iscritto, eventualmente anche utilizzando la posta elettronica, dal tutor SIL al Consorzio.

L'Ulss cessa l'erogazione del contributo dalla data di cessazione del progetto, ovvero a decorrere dal 31° giorno di sospensione, qualora non sia stata concordata, tra i tutor, diversa data entro i 30 giorni.

Articolo 12

Modalità di pagamento

L'ULSS è tenuta al pagamento del corrispettivo entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il Consorzio alleggerà alla fattura un riepilogo dei nominativi ed il corrispondente corrispettivo mensile.

Articolo 13

Verifica del rapporto e valutazione

La valutazione del servizio sarà effettuata come previsto all'art. 4 del citato Accordo che forma parte integrante della presente convenzione.

Articolo 14

Inadempienze e cause di risoluzione

In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione ciascuna delle parti dovrà diffidare l'inadempiente al rispetto degli impegni assunti.

In caso del persistere dell'inadempimento sarà ammesso recesso con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto.

E' causa di risoluzione della presente convenzione la sopravvenuta cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative sociali. Tale risoluzione ha effetto immediato, previa la presa d'atto da parte dell'affidante del provvedimento di cancellazione emanato dalla Regione del Veneto.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, mediante formale preavviso di almeno 3 mesi.

Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, e che non sia possibile comporre in via amichevole sarà adito in via esclusiva un collegio arbitrale composto con la seguente modalità: un membro di fiducia nominato dall'ULSS, un membro di fiducia nominato dal Consorzio, un membro nominato di comune accordo tra le parti; tali persone dovranno avere comprovata esperienza in materia legale.

Articolo 16 Allegati alla convenzione

Costituisce parte integrante della convenzione l'Accordo sottoscritto con l'Azienda ULSS in data 29 settembre 2010 e le relative fasce d'intervento.


Articolo 17 Rinvio alla normativa generale

Per quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale
Dott. Antonio Alessandri**

**Il Consigliere di Amministrazione delegato
dott. Daniele Grimaldi**



CONVENZIONE

**PER L'AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ORION DELLA GESTIONE DI SERVIZI
DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E MANTENIMENTO AL LAVORO
A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE**

ALLEGATO -
la DELIBERA n° 663 del 29 NOV. 2010
TRA LE PARTI

Affidante: ULSS n. 6 "Vicenza" (di seguito denominata ULSS), con sede in Viale Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza, Codice Fiscale/Partita IVA: 02441500242, nella persona del Direttore Generale dott. Antonio Alessandri, nato a Dolo (VE) il 20 febbraio 1947, nato a Dolo e residente in via Monte Grappa, 5 - Padova

E

Affidatario: ORION Cooperativa Sociale (di seguito denominata Cooperativa), con sede in Piazzale Giusti - Vicenza- nella persona del Presidente dott. Polazzo Paolo

PREMESSO

- che con delibera n. 548 del 18/10/2010 è stato recepito l'Accordo sottoscritto dall'Azienda ULSS n. 6 Vicenza e dalle Cooperative sociali del territorio vicentino per la realizzazione e la gestione di progetti di orientamento, formazione e mantenimento al lavoro a favore di persone in situazione di svantaggio sociale;
- che la Cooperativa Sociale ORION ha aderito all'Accordo sopra citato, nella persona della Presidente di FederSolidarietà Vicenza sig.ra Patrizia Balbo a cui aderisce la Cooperativa Soc. ORION;
- che con l'affidamento alla Cooperativa Sociale ORION dell'attività oggetto della presente convenzione l'ULSS si pone i seguenti obiettivi: 1) favorire l'apprendimento di abilità complessive (relazionali, comportamentali, autonomie) che agevolino l'inclusione sociale in contesto lavorativo di persone svantaggiate. 2) prevenire eventuali ricadute o aggravamenti della situazione clinica;
- che la Cooperativa Sociale ORION è costituita a norma delle leggi vigenti ed è iscritto all'Albo regionale delle Cooperative sociali, così come previsto dalla Legge Regionale 23/2006;
- che l'ULSS ha individuato l'idonea procedura per l'affidamento del servizio tra quelle previste dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 4189 del 2007, nel rispetto dei dettami di cui agli articoli 10, 12, 14 e 15 della legge della Regione Veneto n. 23/2006;
- che come precisato da tale DGRV la scelta di gestione del servizio mediante convenzione diretta avviene in conformità delle disposizioni di cui: artt. 117 e 118 della Costituzione, L. 381/91, L. 328/2000 e DPCM 30 marzo 2001, D.Lgs. 163/2006, L.R. 5/1996, L.R. 23/2006 e trova concretizzazione in rilevate esigenze di natura sociale, tecnico-organizzativa ed economiche da parte della pubblica amministrazione

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
Attività e oggetto della convenzione

L'ULSS n. 6 "Vicenza" affida alla Cooperativa Sociale ORION la realizzazione e la gestione di servizi di orientamento e formazione al lavoro a favore di persone svantaggiate, verso pagamento del corrispettivo concordato con la stessa e determinato dall'articolo 11 della presente convenzione;

La Cooperativa s'impegna a garantire il servizio con le caratteristiche e alle condizioni indicate nell'Accordo citato in premessa e previste dalla presente convenzione.

Articolo 2
Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dal 1 ottobre 2010 al 31 dicembre 2012.

Articolo 3
Modalità di svolgimento della prestazione

La Cooperativa Sociale ORION s'impegna a svolgere e gestire il servizio oggetto della presente convenzione con le modalità indicate nell'Accordo citato in premessa.

In particolare la Cooperativa s'impegna a realizzare il servizio di affiancamento (tutoraggio) del soggetto durante il percorso d'integrazione lavorativa, da parte di un educatore professionale o un operatore con specifica esperienza in ambito "formazione lavoro". La Cooperativa s'impegna altresì a partecipare, nell'ambito dei singoli percorsi d'integrazione lavorativa proposti dal SIL, agli incontri di monitoraggio e verifica con il SIL stesso.

La Cooperativa s'impegna a privilegiare l'inserimento nelle cooperative sociali aderenti di persone svantaggiate residenti nel territorio di Ulss 6.

Articolo 4
Requisiti della Cooperativa e di professionalità del personale impiegato

La Cooperativa Sociale ORION dichiara di essere iscritta all'Albo regionale delle Cooperative sociali e che presenta i criteri prescritti dall'art. 12 della Legge Regione Veneto n. 23/2006.

La Cooperativa dichiara inoltre la sussistenza, in capo al personale che verrà impiegato nella fornitura dell'attività affidata a mezzo della presente convenzione, dei requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento della prestazione stessa.

Articolo 5
Caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività e relativi obblighi

La Cooperativa nomina un responsabile tecnico dell'attività scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione che è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento del contratto secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione.

Articolo 6

Standards tecnici e norme di sicurezza

La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

La cooperativa deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

La Cooperativa adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Articolo 7

Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro

La Cooperativa s'impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento.

Articolo 8

Obbligo di assicurazione del personale

La Cooperativa dev'essere assicurata agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei lavoratori e dei terzi, ivi compresi eventuali volontari.

Articolo 9

Obblighi in capo alla Cooperativa

La Cooperativa si obbliga a:

- osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
- attivare e curare i necessari adempimenti di legge previsti in materia assicurativa, di lavoro e tirocini di formazione relativamente i percorsi lavorativi inseriti su proposta del SIL;
- trasmettere al SIL e all'interessato copia della convenzione e progetto sottoscritto ai sensi D.M. 142/1998 in materia di tirocini di orientamento e formazione al lavoro, ovvero comunicazione dell'avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro.

Articolo 10

Modalità di raccordo con gli uffici competenti

L'Azienda ULSS n.6 "Vicenza" individua quale referente della presente convenzione il Responsabile del Servizio Integrazione Lavorativa dell'ULSS che si rapporterà con il Responsabile tecnico dell'attività di cui all'art. 5 ai fini del monitoraggio e della buona applicazione della convenzione stessa.

Articolo 11

Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto alla Cooperativa, che è soggetto a rivalutazione annuale ISTAT – indice FOI, è determinato in:

- euro 425,00 mensili + IVA per i progetti di osservazione e orientamento
- euro 340,00 mensili + IVA per i progetti di formazione al lavoro

- euro 220,00 mensili + IVA per i progetti di mantenimento al posto di lavoro

Le attività amministrative e spese di gestione generale, comprese le coperture assicurative, relative i progetti di orientamento e formazione al lavoro, restano in capo all'ULSS.

Nel caso d'inizio o termine dell'esperienza nel corso del mese, il corrispettivo sarà rapportato alla frazione di mese espressa in trentesimi; la tariffa mensile è ridotta del 50% in caso di frequenza inferiore a 15 ore settimanali.

Con il termine "sospensione" si fa riferimento a eventuali periodi d'assenza degli utenti per problemi di vario tipo. La sospensione prevede la conservazione del posto e l'erogazione del relativo contributo, previo accordo tra il SIL e la Cooperativa, fino ad un massimo di 30 giorni. In caso di sospensione, è fatto obbligo per la Cooperativa d'avvisare il tutor SIL entro 5 giorni da verificarsi dell'evento.

Con il termine "cessazione" s'intende la conclusione del progetto attuata per volontà espressa dell'interessato, o chi per esso, dal Servizio proponente o dalla Cooperativa.

La data di cessazione è confermata per iscritto, eventualmente anche utilizzando la posta elettronica, dal tutor SIL alla Cooperativa.

La Cooperativa s'impegna a segnalare all'équipe SIL di riferimento dell'utente le assenze ingiustificate superiori a tre giorni.

L'ULSS si riserva di disporre la cessazione del progetto in caso di assenza dell'utente superiore a 10 giorni continuativi.

L'Ulss cessa l'erogazione del contributo dalla data di cessazione del progetto, ovvero a decorrere dal 31° giorno di sospensione, qualora non sia stata concordata, tra i tutor, diversa data entro i 30 giorni.

Articolo 12

Modalità di pagamento

L'ULSS è tenuta al pagamento del corrispettivo entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura. La Cooperativa alleggerà alla fattura un riepilogo dei nominativi ed il corrispondente corrispettivo mensile.

Articolo 13

Verifica del rapporto e valutazione

La valutazione del servizio sarà effettuata come previsto all'art. 4 del citato Accordo che forma parte integrante della presente convenzione.

Articolo 14

Inadempienze e cause di risoluzione

In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione ciascuna delle parti dovrà diffidare l'inadempiente al rispetto degli impegni assunti.

In caso del persistere dell'inadempimento sarà ammesso recesso con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto.

E' causa di risoluzione della presente convenzione la sopravvenuta cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative sociali. Tale risoluzione ha effetto immediato, previa la presa d'atto da parte dell'affidante del provvedimento di cancellazione emanato dalla Regione del Veneto.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, mediante formale preavviso di almeno 3 mesi.

Articolo 15
Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, e che non sia possibile comporre in via amichevole sarà adito in via esclusiva un collegio arbitrale composto con la seguente modalità: un membro di fiducia nominato dall'ULSS, un membro di fiducia nominato dalla Cooperativa, un membro nominato di comune accordo tra le parti; tali persone dovranno avere comprovata esperienza in materia legale.

Articolo 16
Allegati alla convenzione

Costituisce parte integrante della convenzione l'Accordo sottoscritto con l'Azienda ULSS in data 29 settembre 2010 e le relative fasce d'intervento.

Articolo 17
Rinvio alla normativa generale

Per quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Alessandri

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Polazzo

ALLEGATO

alla DELIBERA n° 663 del 29 NOV. 2010

CONVENZIONE

**PER L'AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOLIDALE EASY DELLA GESTIONE DI
SERVIZI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E MANTENIMENTO AL LAVORO
A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE**

ALLEGATO

TRA LE PARTI **la DELIBERA n° 663 del 29 NOV. 2011**

Affidante: ULSS n. 6 "Vicenza" (di seguito denominata ULSS), con sede in Viale Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza, Codice Fiscale/Partita IVA: 02441500242, nella persona del Direttore Generale dott. Antonio Alessandri, nato a Dolo (VE) il 20 febbraio 1947 e residente in via Monte Grappa, 5 - Padova

E

Affidatario: Cooperativa Solidale EASY (di seguito denominata Cooperativa), con sede in Via Montebello della Battaglia 11/B - Vicenza- Partita IVA 03063170249 nella persona del Presidente dott. Cristian Leorin nato il 6 dicembre 1974 e residente in via Ronco, 7 - Teolo (Padova)

PREMESSO

- che con delibera n. 548 del 18.10.2010 è stato recepito l'Accordo sottoscritto dall'Azienda ULSS n. 6 Vicenza e dalle Cooperative sociali del territorio vicentino per la realizzazione e la gestione di progetti di orientamento, formazione e mantenimento al lavoro a favore di persone in situazione di svantaggio sociale;
- che la Cooperativa Solidale EASY ha aderito all'Accordo sopra citato, nella persona del Presidente di FederSolidarietà Vicenza sig.ra Patrizia Balbo;
- che con l'affidamento alla Cooperativa Solidale EASY dell'attività oggetto della presente convenzione l'ULSS si pone i seguenti obiettivi: 1) favorire l'apprendimento di abilità complessive (relazionali, comportamentali, autonomie) che agevolino l'inclusione sociale in contesto lavorativo di persone svantaggiate, 2) prevenire eventuali ricadute o aggravamenti della situazione clinica;
- che la Cooperativa Solidale EASY è costituita a norma delle leggi vigenti ed è iscritto all'Albo regionale delle Cooperative sociali, così come previsto dalla Legge Regionale 23/2006;
- che l'ULSS ha individuato l'idonea procedura per l'affidamento del servizio tra quelle previste dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 4189 del 2007, nel rispetto dei dettami di cui agli articoli 10, 12, 14 e 15 della legge della Regione Veneto n. 23/2006;
- che come precisato da tale DGRV la scelta di gestione del servizio mediante convenzione diretta avviene in conformità delle disposizioni di cui: artt. 117 e 118 della Costituzione, L. 381/91, L. 328/2000 e DPCM 30 marzo 2001, D.Lgs. 163/2006, L.R. 5/1996, L.R. 23/2006 e trova concretizzazione in rilevate esigenze di natura sociale, tecnico-organizzativa ed economiche da parte della pubblica amministrazione

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Attività e oggetto della convenzione

L'ULSS n. 6 "Vicenza" affida alla Cooperativa Solidale EASY la realizzazione e la gestione di servizi di orientamento e formazione al lavoro a favore di persone svantaggiate, verso pagamento del corrispettivo concordato con la stessa e determinato dall'articolo 11 della presente convenzione;

La Cooperativa s'impegna a garantire il servizio con le caratteristiche e alle condizioni indicate nell'Accordo citato in premessa e previste dalla presente convenzione.

Articolo 2

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dal 1 ottobre 2010 al 31 dicembre 2012.

Articolo 3

Modalità di svolgimento della prestazione

La Cooperativa Solidale EASY s'impegna a svolgere e gestire il servizio oggetto della presente convenzione con le modalità indicate nell'Accordo citato in premessa.

In particolare la Cooperativa s'impegna a realizzare il servizio di affiancamento (tutoraggio) del soggetto durante il percorso d'integrazione lavorativa, da parte di un educatore professionale o un operatore con specifica esperienza in ambito "formazione lavoro". La Cooperativa s'impegna altresì a partecipare, nell'ambito dei singoli percorsi d'integrazione lavorativa proposti dal SIL, agli incontri di monitoraggio e verifica con il SIL stesso.

La Cooperativa s'impegna a privilegiare l'inserimento presso le proprie strutture di persone svantaggiate residenti nel territorio di Ulss 6.

Articolo 4

Requisiti delle Cooperative e di professionalità del personale impiegato

La Cooperativa Solidale EASY dichiara di essere iscritta all'Albo regionale delle Cooperative sociali e che presenta i criteri prescritti dall'art. 12 della Legge Regione Veneto n. 23/2006.

La Cooperativa dichiara inoltre la sussistenza, in capo al personale che verrà impiegato nella fornitura dell'attività affidata a mezzo della presente convenzione, dei requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento della prestazione stessa.

Articolo 5

Caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività e relativi obblighi

La Cooperativa nomina un responsabile tecnico dell'attività scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione che è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento del contratto secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione.

Articolo 6

Standards tecnici e norme di sicurezza

La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

La cooperativa deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

La Cooperativa adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Articolo 7

Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro

La Cooperativa s'impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento.

Articolo 8

Obbligo di assicurazione del personale

La Cooperativa dev'essere assicurata agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei lavoratori e dei terzi, ivi compresi eventuali volontari.

Articolo 9

Obblighi in capo alla Cooperativa

La Cooperativa si obbliga a:

- osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
- attivare e curare i necessari adempimenti di legge previsti in materia assicurativa, di lavoro e tirocini di formazione relativamente i percorsi lavorativi inseriti su proposta del SIL;

Articolo 10

Modalità di raccordo con gli uffici competenti

L'Azienda ULSS n.6 "Vicenza" individua quale referente della presente convenzione il Responsabile del Servizio Integrazione Lavorativa dell'ULSS che si rapporterà con il Responsabile tecnico dell'attività di cui all'art. 5 ai fini del monitoraggio e della buona applicazione della convenzione stessa.

Articolo 11

Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto alla Cooperativa, che è soggetto a rivalutazione annuale ISTAT – indice FOI, è determinato in:

- euro 425,00 mensili + IVA per i progetti di osservazione e orientamento
- euro 340,00 mensili + IVA per i progetti di formazione al lavoro
- euro 220,00 mensili + IVA per i progetti di mantenimento al posto di lavoro

Le attività amministrative e spese di gestione generale, comprese le coperture assicurative, relative i progetti di orientamento e formazione al lavoro, restano in capo all'ULSS.

Nel caso d'inizio o termine dell'esperienza nel corso del mese, il corrispettivo sarà rapportato alla frazione di mese espressa in trentesimi; la tariffa mensile è ridotta del 50% in caso di frequenza inferiore a 15 ore settimanali.

Con il termine "sospensione" si fa riferimento a eventuali periodi d'assenza degli utenti per problemi di vario tipo. La sospensione prevede la conservazione del posto e l'erogazione del relativo contributo, previo accordo

tra il SIL e la Cooperativa, fino ad un massimo di 30 giorni. In caso di sospensione, è fatto obbligo per la Cooperativa d'avvisare il tutor SIL entro 5 giorni da verificarsi dell'evento.

Con il termine "cessazione" s'intende la conclusione del progetto attuata per volontà espressa dell'interessato, o chi per esso, dal Servizio proponente o dalla Cooperativa.

La data di cessazione è confermata per iscritto, eventualmente anche utilizzando la posta elettronica, dal tutor SIL alla Cooperativa.

La Cooperativa s'impegna a segnalare al tutor SIL di riferimento dell'utente le assenze ingiustificate superiori a tre giorni.

L'ULSS si riserva di disporre la cessazione del progetto in caso di assenza dell'utente superiore a 10 giorni continuativi.

L'Ulss cessa l'erogazione del contributo dalla data di cessazione del progetto, ovvero a decorrere dal 31° giorno di sospensione, qualora non sia stata concordata, tra i tutor, diversa data entro i 30 giorni.

Articolo 12

Modalità di pagamento

L'ULSS è tenuta al pagamento del corrispettivo entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura. La Cooperativa alleggerà alla fattura un riepilogo dei nominativi ed il corrispondente corrispettivo mensile.

Articolo 13

Verifica del rapporto e valutazione

La valutazione del servizio sarà effettuata come previsto all'art. 4 del citato Accordo che forma parte integrante della presente convenzione.

Articolo 14

Inadempienze e cause di risoluzione

In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione ciascuna delle parti dovrà diffidare l'inadempiente al rispetto degli impegni assunti.

In caso del persistere dell'inadempimento sarà ammesso recesso con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto.

E' causa di risoluzione della presente convenzione la sopravvenuta cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative sociali. Tale risoluzione ha effetto immediato, previa la presa d'atto da parte dell'affidante del provvedimento di cancellazione emanato dalla Regione del Veneto.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, mediante formale preavviso di almeno 3 mesi.

Articolo 15

Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, e che non sia possibile comporre in via amichevole sarà adito in via esclusiva un collegio arbitrale composto con la seguente modalità: un membro di fiducia nominato dall'ULSS, un membro di fiducia nominato dalla Cooperativa, un membro nominato di comune accordo tra le parti; tali persone dovranno avere comprovata esperienza in materia legale.

Articolo 16
Allegati alla convenzione

Costituisce parte integrante della convenzione l'Accordo sottoscritto con l'Azienda ULSS in data 29 settembre 2010 e le relative fasce d'intervento.

Articolo 17
Rinvio alla normativa generale

Per quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Alessandri

IL PRESIDENTE
Dott. Cristian Leorin

ALLEGATO
alla DELIBERA n° 663 del 29 NOV. 2010

CONVENZIONE

**PER L'AFFIDAMENTO A NOVA COOPERATIVA SOCIALE a R.L. DELLA GESTIONE DI SERVIZI
DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E MANTENIMENTO AL LAVORO
A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE**

ALLEGATO

alla DELIBERA n° 663 del 23 NOV 2010

TRA LE PARTI

Affidante: ULSS n. 6 "Vicenza" (di seguito denominata ULSS), con sede in Viale Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza, Codice Fiscale/Partita IVA: 02441500242, nella persona del Direttore Generale dott. Antonio Alessandri, nato a Dolo (VE) il 20 febbraio 1947 e residente in via Monte Grappa, 5 - Padova

E

Affidatario: NOVA Cooperativa Sociale a r.l. (di seguito denominata Cooperativa), con sede in Via Vecchia Ferriera, 22 Vicenza- Partita IVA 03168960247 nella persona del Presidente dott. Claudio Michele Resina nato a Noventa Vicentina il 18 giugno 1966 e residente in via M. Noventa, 4 - Schio

PREMESSO

- che con delibera n.548 del 18/10/2010 è stato recepito l'Accordo sottoscritto dall'Azienda ULSS n. 6 Vicenza e dalle Cooperative sociali del territorio vicentino per la realizzazione e la gestione di progetti di orientamento, formazione e mantenimento al lavoro a favore di persone in situazione di svantaggio sociale;
- che FederSolidarietà Vicenza, a cui aderisce NOVA Cooperativa Sociale, ha aderito all'Accordo sopra citato, nella persona della Presidente sig.ra Patrizia Balbo;
- che con l'affidamento a NOVA Cooperativa Sociale dell'attività oggetto della presente convenzione l'ULSS si pone i seguenti obiettivi: 1) favorire l'apprendimento di abilità complessive (relazionali, comportamentali, autonomie) che agevolino l'inclusione sociale in contesto lavorativo di persone svantaggiate, 2) prevenire eventuali ricadute o aggravamenti della situazione clinica;
- che NOVA Cooperativa Sociale è costituita a norma delle leggi vigenti ed è iscritta all'Albo regionale delle Cooperative sociali, così come previsto dalla Legge Regionale 23/2006;
- che l'ULSS ha individuato l'idonea procedura per l'affidamento del servizio tra quelle previste dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 4189 del 2007, nel rispetto dei dettami di cui agli articoli 10, 12, 14 e 15 della legge della Regione Veneto n. 23/2006;
- che come precisato da tale DGRV la scelta di gestione del servizio mediante convenzione diretta avviene in conformità delle disposizioni di cui: artt. 117 e 118 della Costituzione, L. 381/91, L. 328/2000 e DPCM 30 marzo 2001, D.Lgs. 163/2006, L.R. 5/1996, L.R. 23/2006 e trova concretizzazione in rilevate esigenze di natura sociale, tecnico-organizzativa ed economiche da parte della pubblica amministrazione

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Attività e oggetto della convenzione

L'ULSS n. 6 "Vicenza" affida a NOVA Cooperativa Sociale a r.l. la realizzazione e la gestione di servizi di orientamento e formazione al lavoro a favore di persone svantaggiate, verso pagamento del corrispettivo concordato con la stessa e determinato dall'articolo 11 della presente convenzione;

La Cooperativa s'impegna a garantire il servizio con le caratteristiche e alle condizioni indicate nell'Accordo citato in premessa e previste dalla presente convenzione.

Articolo 2

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dal 1 ottobre 2010 al 31 dicembre 2012.

Articolo 3

Modalità di svolgimento della prestazione

NOVA Cooperativa Sociale s'impegna a svolgere e gestire il servizio oggetto della presente convenzione con le modalità indicate nell'Accordo citato in premessa.

In particolare la Cooperativa s'impegna a realizzare il servizio di affiancamento (tutoraggio) del soggetto durante il percorso d'integrazione lavorativa, da parte di un educatore professionale o un operatore con specifica esperienza in ambito "formazione lavoro". La Cooperativa s'impegna altresì a partecipare, nell'ambito dei singoli percorsi d'integrazione lavorativa proposti dal SIL, agli incontri di monitoraggio e verifica con il SIL stesso.

La Cooperativa s'impegna a privilegiare l'iscrizione presso le proprie strutture di persone svantaggiate residenti nel territorio di Ulss 6.

Articolo 4

Requisiti della Cooperativa e di professionalità del personale impiegato

NOVA Cooperativa Sociale dichiara di essere iscritta all'Albo regionale delle Cooperative sociali e che presenta i criteri prescritti dall'art. 12 della Legge Regione Veneto n. 23/2006.

La Cooperativa dichiara inoltre la sussistenza, in capo al personale che verrà impiegato nella fornitura dell'attività affidata a mezzo della presente convenzione, dei requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento della prestazione stessa.

Articolo 5

Caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività e relativi obblighi

La Cooperativa nomina un responsabile tecnico dell'attività scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione che è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento del contratto secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione.

Articolo 6

Standards tecnici e norme di sicurezza

La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

La Cooperativa deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

La Cooperativa adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Articolo 7

Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro

La Cooperativa s'impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento.

Articolo 8

Obbligo di assicurazione del personale

La Cooperativa dev'essere assicurata agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei lavoratori e dei terzi, ivi compresi eventuali volontari.

Articolo 9

Obblighi in capo alla Cooperativa

La Cooperativa si obbliga a:

- osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
- attivare e curare i necessari adempimenti di legge previsti in materia assicurativa, di lavoro e tirocini di formazione relativamente i percorsi lavorativi inseriti su proposta del SIL;
- trasmettere al SIL e all'interessato copia della convenzione e progetto sottoscritto ai sensi D.M. 142/1998 in materia di tirocini di orientamento e formazione al lavoro, ovvero comunicazione dell'avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro.

Articolo 10

Modalità di raccordo con gli uffici competenti

L'Azienda ULSS n.6 "Vicenza" individua quale referente della presente convenzione il Responsabile del Coordinamento dei Direttori di Distretto per il tramite del Responsabile del Servizio Integrazione Lavorativa dell'ULSS che si rapporterà con il Responsabile tecnico dell'attività di cui all'art. 5 ai fini del monitoraggio e della buona applicazione della convenzione stessa.

Articolo 11

Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto alla Cooperativa, che è soggetto a rivalutazione annuale ISTAT – indice FOI, è determinato in:

- euro 425,00 mensili + IVA per i progetti di osservazione e orientamento
- euro 340,00 mensili + IVA per i progetti di formazione al lavoro

- euro 220,00 mensili + IVA per i progetti di mantenimento al posto di lavoro

Le attività amministrative e spese di gestione generale, comprese le coperture assicurative, relative ai progetti di orientamento e formazione al lavoro, restano in capo all'ULSS.

Nel caso d'inizio o termine dell'esperienza nel corso del mese, il corrispettivo sarà rapportato alla frazione di mese espressa in trentesimi; la tariffa mensile è ridotta del 50% in caso di frequenza inferiore a 15 ore settimanali.

Con il termine "**sospensione**" si fa riferimento a eventuali periodi d'assenza degli utenti per problemi di vario tipo. La sospensione prevede la conservazione del posto e l'erogazione del relativo contributo, previo accordo tra il SIL e la Cooperativa, fino ad un massimo di 30 giorni. In caso di sospensione, è fatto obbligo per la Cooperativa d'avvisare il tutor SIL entro 5 giorni da verificarsi dell'evento.

Con il termine "**cessazione**" s'intende la conclusione del progetto attuata per volontà espressa dell'interessato, o chi per esso, dal Servizio proponente o dalla Cooperativa.

La data di cessazione è confermata per iscritto, eventualmente anche utilizzando la posta elettronica, dal tutor SIL alla Cooperativa.

La Cooperativa s'impegna a segnalare all'équipe SIL di riferimento dell'utente le assenze ingiustificate superiori a tre giorni.

L'ULSS si riserva di disporre la cessazione del progetto in caso di assenza dell'utente superiore a 10 giorni continuativi.

L'Ulss cessa l'erogazione del contributo dalla data di cessazione del progetto, ovvero a decorrere dal 31° giorno di sospensione, qualora non sia stata concordata, tra i tutor, diversa data entro i 30 giorni.

Articolo 12

Modalità di pagamento

L'ULSS è tenuta al pagamento del corrispettivo entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura. La Cooperativa allegherà alla fattura un riepilogo dei nominativi ed il corrispondente corrispettivo mensile.

Articolo 13

Verifica del rapporto e valutazione

La valutazione del servizio sarà effettuata come previsto all'art. 4 del citato Accordo che forma parte integrante della presente convenzione.

Articolo 14

Inadempienze e cause di risoluzione

In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione ciascuna delle parti dovrà diffidare l'inadempiente al rispetto degli impegni assunti.

In caso del persistere dell'inadempimento sarà ammesso recesso con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto.

E' causa di risoluzione della presente convenzione la sopravvenuta cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative sociali. Tale risoluzione ha effetto immediato, previa la presa d'atto da parte dell'affidante del provvedimento di cancellazione emanato dalla Regione del Veneto.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, mediante formale preavviso di almeno 3 mesi.

Articolo 15
Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, e che non sia possibile comporre in via amichevole sarà adito in via esclusiva un collegio arbitrale composto con la seguente modalità: un membro di fiducia nominato dall'ULSS, un membro di fiducia nominato dalla Cooperativa, un membro nominato di comune accordo tra le parti; tali persone dovranno avere comprovata esperienza in materia legale.

Articolo 16
Allegati alla convenzione

Costituisce parte integrante della convenzione l'Accordo sottoscritto con l'Azienda ULSS in data 29 settembre 2010 e le relative fasce d'intervento.

Articolo 17
Rinvio alla normativa generale

Per quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Alessandri

IL PRESIDENTE
Dott. Claudio Michele Resina

ALLEGATO

alla DELIBERA n° 663 del 29 NOV. 2010

CONVENZIONE

PER L'AFFIDAMENTO A APE COOPERATIVA SOCIALE DELLA GESTIONE DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E MANTENIMENTO AL LAVORO A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE

ALLEGATO

alla DELIBERA n° 663 del 19 NOV. 2010

TRA LE PARTI

Affidante: ULSS n. 6 "Vicenza" (di seguito denominata ULSS), con sede in Viale Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza, Codice Fiscale/Partita IVA: 02441500242, nella persona del Direttore Generale dott. Antonio Alessandri, nato a Dolo (VE) il 20 febbraio 1947, nato a Dolo e residente in via Monte Grappa, 5 - Padova

E

Affidatario: APE Cooperativa Sociale (di seguito denominata Cooperativa), con sede in Via I Maggio n. 30 - Cagnano di Pojana Maggiore - Partita IVA 02329550244 nella persona del Presidente Sig. Girardi Emanuele nato a Vicenza il 09.09.1961 e residente a Sossano in via S. Sepolcro n. 42

PREMESSO

- che con delibera n. 548 del 18/10/2010 è stato recepito l'Accordo sottoscritto dall'Azienda ULSS n. 6 Vicenza e dalle Cooperative sociali del territorio vicentino per la realizzazione e la gestione di progetti di orientamento, formazione e mantenimento al lavoro a favore di persone in situazione di svantaggio sociale;
- che la Cooperativa Sociale APE ha aderito all'Accordo sopra citato, nella persona della Presidente di FederSolidarietà Vicenza sig.ra Patrizia Balbo cui aderisce APE Cooperativa Sociale;
- che con l'affidamento alla Cooperativa Sociale APE dell'attività oggetto della presente convenzione l'ULSS si pone i seguenti obiettivi: 1) favorire l'apprendimento di abilità complessive (relazionali, comportamentali, autonomie) che agevolino l'inclusione sociale in contesto lavorativo di persone svantaggiate, 2) prevenire eventuali ricadute o aggravamenti della situazione clinica;
- che la Cooperativa Sociale APE è costituita a norma delle leggi vigenti ed è iscritto all'Albo regionale delle Cooperative sociali, così come previsto dalla Legge Regionale 23/2006;
- che l'ULSS ha individuato l'idonea procedura per l'affidamento del servizio tra quelle previste dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 4189 del 2007, nel rispetto dei dettami di cui agli articoli 10, 12, 14 e 15 della legge della Regione Veneto n. 23/2006;
- che come precisato da tale DGRV la scelta di gestione del servizio mediante convenzione diretta avviene in conformità delle disposizioni di cui: artt. 117 e 118 della Costituzione, L. 381/91, L. 328/2000 e DPCM 30 marzo 2001, D.Lgs. 163/2006, L.R. 5/1996, L.R. 23/2006 e trova concretizzazione in rilevate esigenze di natura sociale, tecnico-organizzativa ed economiche da parte della pubblica amministrazione

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Attività e oggetto della convenzione

L'ULSS n. 6 "Vicenza" affida a APE Cooperativa Sociale la realizzazione e la gestione di servizi di orientamento e formazione al lavoro a favore di persone svantaggiate, verso pagamento del corrispettivo concordato con la stessa e determinato dall'articolo 11 della presente convenzione;

La Cooperativa s'impegna a garantire il servizio con le caratteristiche e alle condizioni indicate nell'Accordo citato in premessa e previste dalla presente convenzione.

Articolo 2

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dal 1 ottobre 2010 al 31 dicembre 2012.

Articolo 3

Modalità di svolgimento della prestazione

APE Cooperativa Sociale s'impegna a svolgere e gestire il servizio oggetto della presente convenzione con le modalità indicate nell'Accordo citato in premessa.

In particolare la Cooperativa s'impegna a realizzare il servizio di affiancamento (tutoraggio) del soggetto durante il percorso d'integrazione lavorativa, da parte di un educatore professionale o un operatore con specifica esperienza in ambito "formazione lavoro". La Cooperativa s'impegna altresì a partecipare, nell'ambito dei singoli percorsi d'integrazione lavorativa proposti dal SIL, agli incontri di monitoraggio e verifica con il SIL stesso.

La Cooperativa s'impegna a privilegiare l'inserimento nelle cooperative sociali aderenti di persone svantaggiate residenti nel territorio di Ulss 6.

Articolo 4

Requisiti della Cooperativa e di professionalità del personale impiegato

APE Cooperativa Sociale dichiara di essere iscritta all'Albo regionale delle Cooperative sociali e che presenta i criteri prescritti dall'art. 12 della Legge Regione Veneto n. 23/2006.

La Cooperativa dichiara inoltre la sussistenza, in capo al personale che verrà impiegato nella fornitura dell'attività affidata a mezzo della presente convenzione, dei requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento della prestazione stessa.

Articolo 5

Caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività e relativi obblighi

La Cooperativa nomina un responsabile tecnico dell'attività scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione che è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento del contratto secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione.

Articolo 6

Standards tecnici e norme di sicurezza

La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

La cooperativa deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

La Cooperativa adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Articolo 7

Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro

La Cooperativa s'impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento.

Articolo 8

Obbligo di assicurazione del personale

La Cooperativa dev'essere assicurata agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei lavoratori e dei terzi, ivi compresi eventuali volontari.

Articolo 9

Obblighi in capo alla Cooperativa

La Cooperativa si obbliga a:

- osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
- attivare e curare i necessari adempimenti di legge previsti in materia assicurativa, di lavoro e tirocini di formazione relativamente i percorsi lavorativi inseriti su proposta del SIL;
- trasmettere al SIL e all'interessato copia della convenzione e progetto sottoscritto ai sensi D.M. 142/1998 in materia di tirocini di orientamento e formazione al lavoro, ovvero comunicazione dell'avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro.

Articolo 10

Modalità di raccordo con gli uffici competenti

L'Azienda ULSS n.6 "Vicenza" individua quale referente della presente convenzione il Responsabile del Servizio Integrazione Lavorativa dell'ULSS che si rapporterà con il Responsabile tecnico dell'attività di cui all'art. 5 ai fini del monitoraggio e della buona applicazione della convenzione stessa.

Articolo 11

Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto alla Cooperativa, che è soggetto a rivalutazione annuale ISTAT – indice FOI, è determinato in:

- euro 425,00 mensili + IVA per i progetti di osservazione e orientamento
- euro 340,00 mensili + IVA per i progetti di formazione al lavoro
- euro 220,00 mensili + IVA per i progetti di mantenimento al posto di lavoro

Le attività amministrative e spese di gestione generale, comprese le coperture assicurative, relative i progetti di orientamento e formazione al lavoro, restano in capo all'ULSS.

Nel caso d'inizio o termine dell'esperienza nel corso del mese, il corrispettivo sarà rapportato alla frazione di mese espressa in trentesimi; la tariffa mensile è ridotta del 50% in caso di frequenza inferiore a 15 ore settimanali.

Con il termine “**sospensione**” si fa riferimento a eventuali periodi d'assenza degli utenti per problemi di vario tipo. La sospensione prevede la conservazione del posto e l'erogazione del relativo contributo, previo accordo tra il SIL e la Cooperativa, fino ad un massimo di 30 giorni. In caso di sospensione, è fatto obbligo per la Cooperativa d'avvisare il tutor SIL entro 5 giorni da verificarsi dell'evento.

Con il termine “**cessazione**” s'intende la conclusione del progetto attuata per volontà espressa dell'interessato, o chi per esso, dal Servizio proponente o dalla Cooperativa.

La data di cessazione è confermata per iscritto, eventualmente anche utilizzando la posta elettronica, dal tutor SIL alla Cooperativa.

La Cooperativa s'impegna a segnalare all'équipe SIL di riferimento dell'utente le assenze ingiustificate superiori a tre giorni.

L'ULSS si riserva di disporre la cessazione del progetto in caso di assenza dell'utente superiore a 10 giorni continuativi.

L'Ulss cessa l'erogazione del contributo dalla data di cessazione del progetto, ovvero a decorrere dal 31° giorno di sospensione, qualora non sia stata concordata, tra i tutor, diversa data entro i 30 giorni.

Articolo 12

Modalità di pagamento

L'ULSS è tenuta al pagamento del corrispettivo entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura. La Cooperativa alleggerà alla fattura un riepilogo dei nominativi ed il corrispondente corrispettivo mensile.

Articolo 13

Verifica del rapporto e valutazione

La valutazione del servizio sarà effettuata come previsto all'art. 4 del citato Accordo che forma parte integrante della presente convenzione.

Articolo 14

Inadempienze e cause di risoluzione

In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione ciascuna delle parti dovrà diffidare l'inadempiente al rispetto degli impegni assunti.

In caso del persistere dell'inadempimento sarà ammesso recesso con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto.

E' causa di risoluzione della presente convenzione la sopravvenuta cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative sociali. Tale risoluzione ha effetto immediato, previa la presa d'atto da parte dell'affidante del provvedimento di cancellazione emanato dalla Regione del Veneto.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, mediante formale preavviso di almeno 3 mesi.

Articolo 15

Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, e che non sia possibile comporre in via amichevole sarà adito in via esclusiva un

collegio arbitrale composto con la seguente modalità: un membro di fiducia nominato dall'ULSS, un membro di fiducia nominato dalla Cooperativa, un membro nominato di comune accordo tra le parti; tali persone dovranno avere comprovata esperienza in materia legale.

Articolo 16
Allegati alla convenzione

Costituisce parte integrante della convenzione l'Accordo sottoscritto con l'Azienda ULSS in data 29 settembre 2010 e le relative fasce d'intervento.

Articolo 17
Rinvio alla normativa generale

Per quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Alessandri

IL PRESIDENTE
Dott. Emanuele Girardi

ALLEGATO

alla DELIBERA n° 663 del 29 NOV 2010